

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4049

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLASIO

Modifiche all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di alta formazione e specializzazione artistica e musicale

*Presentata il 10 giugno 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo più di tre anni dall'emanazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, che ha fortemente inciso nell'ambito delle istituzioni di alta cultura artistiche e musicali riconoscendo finalmente l'applicazione del dettato costituzionale di cui all'articolo 33, rimangono aperti alcuni problemi che richiedono, per una compiuta attuazione dei principi insiti nella legge stessa, un ulteriore intervento legislativo ad integrazione e modifica di alcuni aspetti non compiutamente affrontati al momento dell'emanazione della stessa legge n. 508 del 1999.

Occorre altresì ricordare che dal 1999, data di approvazione unanime da parte del Parlamento della legge n. 508, poco il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (allora Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) ha sin qui operato a favore di queste

istituzioni; i regolamenti previsti nella medesima legge hanno subito lungaggini inspiegabili e sono stati e sono oggetto di contrastatissimi *iter*. Infatti, appare in simili atteggiamenti una quasi volontà pervicace di voler tradire le intenzioni del Parlamento e pertanto lo spirito della legge. A questa situazione va aggiunta l'altrettanta volontà espressa dallo stesso Ministero di tagliare risorse già esigue, se non risibili, in godimento delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) per il loro funzionamento (vedi stanziamenti 2001-2003), atteggiamento che ha addirittura portato a non prevedere, nonostante la possibilità di attingere ai fondi previsti per il settore dell'università, comprensivo anche dell'alta formazione artistica, i fondi necessari per l'apertura della contrattazione dell'apposito comparto. È altresì necessario riconoscere

il ruolo dirigenziale, per i direttori durante la loro funzione e per i direttori amministrativi, ciò dovrebbe avvenire per la identificazione di queste figure con la funzione di vertice di rappresentanza in coerenza con il parallelo sistema universitario. Questo è l'obiettivo dell'articolo 2 della proposta di legge.

Il decreto-legge n. 212 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 268 del 2002 riconosce il valore abilitante dei diplomi di didattica della musica solo per l'educazione musicale. Per lo strumento musicale, invece, non è previsto alcun luogo dove conseguire la necessaria abilitazione, non è culturalmente auspicabile, e quindi sostenibile (come purtroppo si paventa) l'estensione, allo strumento, della abilitazione in educazione musicale.

L'articolo 1 della proposta di legge, che modifica l'articolo 5 della legge n. 508 del 1999, reca norme coerenti con l'oggetto del citato decreto-legge n. 212 del 2002: riguarda infatti un provvedimento urgente da emanare per l'inizio dell'anno accademico 2003-2004.

Le disposizioni introdotte sono altresì coerenti con l'articolo 5 della legge di riforma dei cicli scolastici del Ministro Moratti, legge n. 53 del 2003, che prevede che la formazione degli insegnanti (quindi anche degli insegnanti dello strumento musicale nella scuola) avvenga nelle istituzioni AFAM.

La proposta è limitata nel tempo (fino agli ordinamenti didattici) e serve unicamente a colmare un vuoto (ad esempio,

nelle recenti procedure di integrazione delle graduatorie per l'immissione in ruolo del personale docente, non sono stati previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie di strumento musicale).

Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale si è più volte espresso positivamente sulla necessità che i conservatori di musica istituiscano percorsi abilitanti all'insegnamento dello strumento musicale nella scuola.

Le altre strutture che rilasciano le abilitazioni all'insegnamento (le scuole di specializzazione universitarie per l'insegnamento nella scuola) hanno durata biennale, mentre le scuole di didattica della musica durano quattro anni. È urgente quindi un riallineamento della durata della scuola di didattica della musica in coerenza con i dettati della citata riforma dei cicli scolastici che prevede che la formazione degli insegnanti debba essere per tutti di uguale durata.

Gli articoli 3 e 4 intervengono su alcuni aspetti puramente tecnici che si sono evidenziati nelle fasi applicative della legge n. 508 del 1999.

Risulta infine anacronistico, se non scandaloso, che i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati — istituti di alta cultura ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione — a differenza delle accademie debbano, a tutt'oggi e contro ogni logica, rilasciare un diploma superiore di laurea a dei privatisti, con ciò foraggiando un lucroso mercato sotterraneo (articolo 5).

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I titoli con valore abilitante per l'insegnamento delle discipline artistiche e musicali di tutti gli ordini di scuola secondaria sono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituita una apposita classe di concorso per l'insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado. Alle istituzioni di cui al comma 1 sono altresì demandati l'aggiornamento e la formazione in servizio per i docenti della scuola primaria e secondaria relativamente alle discipline artistiche e musicali con modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per l'anno accademico 2003-2004 l'organizzazione e i percorsi formativi delle scuole di didattica della musica sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di consentire il rilascio di abilitazioni all'insegnamento anche per l'insegnamento dello strumento musicale nella scuola ».

## ART. 2.

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

« 6. La normativa vigente per il personale docente delle università si applica, in relazione allo stato giuridico ed economico, anche al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1, compresi gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori. L'inquadramento nelle tre fasce previste dagli ordi-

namenti universitari vigenti del personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione è stabilito con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro tre mesi della medesima data di entrata in vigore. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Il personale assunto dalle suddette graduatorie ad esaurimento è anche esso inquadrato nelle tre fasce della docenza universitaria secondo i criteri previsti nel citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Esaurite le graduatorie, gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure concorsuali nazionali disciplinate dal regolamento di cui al comma 7, lettera e), mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al triennio, rinnovabili. Gli incarichi possono essere rinnovati con successivi contratti a tempo determinato o indeterminato. Il personale non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Il rapporto di lavoro del personale non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito dell'apposito comparto già costituito al fine di valorizzare le particolari professionalità. Ai direttori amministrativi in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore

della presente disposizione è attribuita la dirigenza. I direttori, limitatamente al periodo di attribuzione dell'incarico, assumono tutte le funzioni precedentemente attribuite ai presidenti ed hanno funzioni e attribuzioni dirigenziali ».

ART. 3.

1. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *l-bis*) istituzione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema dell'alta formazione artistica e musicale con funzioni analoghe a quelle del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ».

ART. 4.

1. L'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni, è abrogato. Conseguentemente, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi relativi agli interventi di cui al citato articolo 3 della legge n. 23 del 1996, sono trasferiti al bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 5.

1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come da ultimo modificato dalla presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *9-bis*. Agli esami presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati relativi alla scuola secondaria di primo grado e al secondo ciclo di istruzione non sono ammessi candidati privatisti ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14PDL0046430\*